PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI PROCEDURE ESECUTIVE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LOCATARI E DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LE IMPRESE NAZIONALI DI TRASPORTO AEREO

Art. 1

Proroga della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo

La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, gia' disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogata fino al 30 giugno 2002. (3)

Versione in vigore dal 22 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
Estremi	Decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, covertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-in-materia-di-sospensione-di-procedure-esecutive/art-1-proroga-della-sospensione-delle-procedure-esecutive-di-rilascio-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it